

Ballerini

2012

Anno 2012  
Sent. N. 801  
Del 29.02.2012  
Cron. 29  
Rep. 754  
Oggetto RICONOSCIMENTO  
CITTADINANZA

N 14615/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE DECIMA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- Dott. Alberto Haupt - Presidente -
- Dott.ssa Alessandra Scarzella - Giudice -
- Dott. Paolo Viarengo - Giudice relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa:

elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ballerini che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

-ATTRICE -

- contro -

**PREFETTURA GENOVA - MINISTERO DELL'INTERNO**, legalmente rappresentati in causa e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

CONVENUTI

E con l'intervento ex lege del **Pubblico Ministero**

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Voglia il Tribunale accertare lo status di cittadina italiano della sig.ra

con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione, in subordine inammissibilità per difetto di forma, nel merito rigettare la domanda

CONCLUSIONI DEL PM

Piaccia al tribunale rigettare la domanda.

Vol 66: aut. 693  
Mod 20/1 a 6/1/2012  
SE

TRIBUNALE DI GENOVA  
IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA CHE IL PRESENTE  
ATTO GIUDIZIARIO E' STATO REGISTRATO A  
3679  
GENOVA IL 29.3.2012  
PRESSO L'AGENZIA CENTRALE "GENOVA"  
Il cancelliere  
o-De Vito 168,00

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20 dicembre 2010 la sig.ra

conveniva in giudizio la Prefettura di Genova ed il Ministero dell'Interno chiedendo che gli fosse riconosciuto lo *status* di cittadina italiano, ritenuto acquisito in ragione del matrimonio contratto con il signor \_\_\_\_\_, cittadino italiano, il 30.7.2008; esponeva di avere presentato il 15.5.2009 alla Prefettura istanza per l'acquisto della cittadinanza, quindi dopo il decorso dei sei mesi di residenza nel territorio italiano, termine previsto dall'art. 5 della legge sulla cittadinanza n. 91 del 1992, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza e che in data 3.2.2010 il Prefetto di Genova dichiarava inammissibile l'istanza, in quanto non era ancora trascorso il termine biennale previsto dallo stesso art. 5, come modificato dalla legge n. 94 del 15.7.2009, legge quindi successiva al momento di presentazione dell'istanza.

Il Ministero si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità per difetto di forma ed inosservanza dei termini a comparire e l'infondatezza della domanda nel merito.

All'udienza del 7.4.2011 il Giudice Istruttore, rinviava alla successiva udienza del 24.10.2011, ai sensi degli articoli 163 bis e 164 c.p.c., con conseguente sanatoria del difetto di forma e dei termini a comparire. All'udienza del 24.10.2011 le parti precisavano le proprie conclusioni.

L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione non è fondata e deve quindi essere respinta.

In particolare, nel caso di specie, la richiesta è stata presentata prima dell'entrata in vigore della predetta legge n.94 (8.8.2009), e, al momento della richiesta (15.5.2009), sussistevano i requisiti previsti dalla normativa in allora in vigore (residenza in Italia di 6 mesi successivi alla celebrazione di matrimonio con cittadino italiano).

La modifica normativa, che ha previsto il termine di 2 anni dalla celebrazione del matrimonio, è entrata in vigore nelle more del procedimento amministrativo.

Il prefetto ha rigettato l'istanza proposta sulla base della nuova legge, seguendo la circolare del Ministero dell'Interno in data 6.8.2009.

Preliminarmente occorre dunque qualificare la posizione soggettiva vantata dall'interessata al momento della richiesta, in particolare se si debba considerare un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Qualora si ritenga trattarsi di interesse legittimo, evidentemente, sussisterà la giurisdizione del giudice amministrativo, qualora

invece si qualifichi la posizione in termini di diritto soggettivo *ab initio*, sussisterà la giurisdizione del giudice ordinario e dovrà applicarsi la normativa in vigore al momento della domanda.

Infatti, ritenendo che già al momento della presentazione di una regolare richiesta, sussista il diritto soggettivo ad essere dichiarato cittadino, la disciplina applicabile non può che essere quella in vigore a tale momento, in cui il diritto si è formato e cristallizzato definitivamente ("diritto quesito"). La normativa successiva (l.94/2009) non può incidere retroattivamente, non prevedendo esposte deroghe al principio generale della non retroattività. A questa conclusione perviene d'altra parte anche la Circolare del Ministero dell'Interno in data 31.8.2009 n. 5377, citata dall'attrice, circolare riferita alla stessa legge n. 94 del 2009 e nella quale si precisa, in risposta ai quesiti pervenuti in ordine alle modalità di definizione delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentate dagli stranieri conviventi con il parente di nazionalità italiana, antecedentemente l'entrata in vigore della legge 94/09, nell'osservare che la legge 94/09 non riporta espresso il precetto della retroattività, "si ritiene che i procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio".

Bisogna dunque qualificare la posizione soggettiva dell'interessato al momento della presentazione della richiesta.

Secondo la Cassazione (sentenza sezioni unite n. 1000 del 1995), principio seguito dai TAR del Lazio sentenza n. 3913 del 2009 e delle Marche sentenza depositata il 10.10.2008 e dal Tribunale di Genova sentenza 5.10.2010, "il diritto soggettivo del coniuge affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio da parte delle P.A. del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che una volta precluso l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento" (ora di due anni)"in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente previsti dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino".

Da ciò sembra emergere che, perché vi sia diritto soggettivo, è necessario o che trascorrono due anni dalla richiesta senza un provvedimento, e dunque si consumi il

potere della P.A., o che la stessa P.A. intervenga con un provvedimento emesso prima dei 2 anni, rigettando per motivi diversi da quelli inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Nel caso in esame, oltre ad essere anche decorso il termine dei due anni, pur nel corso dell'attuale procedimento, senza alcun ulteriore intervento del Ministero dell'Interno, vi è stato comunque un espresso rigetto da parte della P.A. per motivi diversi dai predetti, pertanto sembra ormai esaurito il potere discrezionale della stessa, avendo la pubblica amministrazione consumato il proprio potere discrezionale. Il diritto soggettivo è dunque venuto in essere al momento dell'emanazione del provvedimento e da ciò consegue la giurisdizione del giudice ordinario.

Un ulteriore argomento può trarsi dall'esplicita sostituzione da parte della legge 94/2009 del verbo "acquista" con "può acquistare" in relazione alla cittadinanza acquisita per matrimonio (art.5 legge n.91 del 1992): il termine "acquista" conduce a qualificare la cittadinanza in termini di diritto, sussistente in capo all'interessato e rispetto al quale la P.A. può solo svolgere un ruolo di mero accertamento. Il *novum* legislativo sembra palesare di voler attribuire alla P.A. un potere, prima non espressamente riconosciuto, e dal quale dipenderebbe l'acquisto del diritto di cittadinanza. Si può sostenere dunque che il diritto, secondo la vecchia normativa, sussista *ab origine*, al momento della presentazione di una regolare domanda, e rimanga tale anche nel corso del procedimento, a meno che siano esercitati dalla P.A. i poteri di cui all'art.6, cioè vengano sottolineati motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Quindi ulteriore conferma della giurisdizione del giudice ordinario ed applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.

L'istanza deve quindi essere accolta, con conseguente annullamento del decreto del Prefetto di Genova e dichiarazione della cittadinanza italiana.

La natura della causa giustifica la compensazione delle spese

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:


Annulla il decreto del Prefetto di Genova in data 3.2.2010 e dichiara che  
nata in                      il                      è cittadina italiana.

Dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Genova il 17.2.2012.

Il Giudice estensore

Paolo Viarengo



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Depositato in Cancelleria

Genova, 29.02.2012  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
CASCONE

Il Presidente

Alberto Haupt

